



## Vittorio Parlato

(già ordinario di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo")

### Note sulla Costituzione Apostolica *Anglicanorum Coetibus*

**SOMMARIO:** 1. L'istituzione di Ordinariati anglicani: il contesto ecclesiale – 2. Gli Ordinariati esistenti, e le altre giurisdizioni personali, i loro caratteri e differenze con quelli per gli Anglicani – 2.1. Gli ordinariati 'rituali' – 2.2. Gli ordinariati militari – 2.3. Le prelatore personali – 2.4. Gli ordini religiosi esenti – 2.5. Le eparchie ed gli esarcati apostolici di una chiesa *sui iuris* nei territori della diaspora – 3. Caratteri specifici: i fedeli e la giurisdizione - 4. Rito o solo liturgia - 5. Cooperazione e coordinazione con l' episcopato locale – 6. Norme transitorie dettate da spirito ecumenico – 7. Situazioni individuali e situazioni collettive; interessi di gruppo e interessi di serie.

#### 1 - L'istituzione di Ordinariati anglicani: il contesto ecclesiale

È noto che anche oggi esistono nella *Church of England* tre tendenze: la *High Church* fedele al sistema gerarchico episcopale con liturgia vicina al cattolicesimo, la *Low Church* di tendenza calvinista e la *Broad Church* fautrice dell'unità dogmatica dei Protestanti. I fedeli che si riconoscono nell' *High Church* hanno tentato, dalla metà del secolo XIX, un riavvicinamento con la Chiesa romano-cattolica e con quella ortodossa. Il dialogo non ha avuto buon esito.

Oggi, in seguito ad atteggiamento ancor meno tradizionalista della Chiesa anglicana, anche con l'apertura al sacerdozio femminile, si è fatta più forte la difficoltà da parte dei fedeli più legati alla tradizione di continuare ad appartenere a quella Chiesa - che per essere una Chiesa di Stato è anche soggetta al potere civile<sup>1</sup> - e più insistente il desiderio di far parte della comunione cattolica.

La Santa Sede, per rispondere alla richiesta di singoli, ma soprattutto di gruppi di fedeli appartenenti a quella Chiesa di entrare non come singoli, bensì come comunità, nella piena comunione

---

<sup>1</sup> Sulla Chiesa anglicana cfr. tra gli altri S. FERRARI, *Diritto della Chiesa d'Inghilterra*, in *Digesto, IV, civile*, vol. IV, Torino, UTET, 1991; sul sostentamento del clero anglicano cfr. C. CIANITTO, *La remunerazione del clero nella Church of England*, in *Diritto comparato ed europeo*, 2006 – I, p. 115 s.; i due punti fermi evidenziati sono da un lato la non necessaria retribuzione dei chierici, dall'altro l'esistenza del sistema beneficiale con le norme che ne determinano l'investitura.



cattolica<sup>2</sup>, ha emanato il 4 novembre 2009 questa Costituzione Apostolica al fine di porre delle norme relative alla presenza di gruppi 'anglicani' nella Chiesa cattolica, istituendo Ordinariati personali<sup>3</sup>; alla Costituzione sono annesse *Norme Complementari*<sup>4</sup>. Questa, in estrema sintesi, la *ratio* della normativa.

Caratteristica di questa Costituzione Apostolica è il lungo preambolo pieno di riferimenti dogmatici sulla natura della Chiesa di Cristo, proprio per sottolineare la fede cristiano-cattolica e i caratteri della *Ecclesia*<sup>5</sup>. Le mie osservazioni riguardano solo l'aspetto giuridico ed in particolare l'organizzazione ecclesiale gerarchica che viene prospettata con la istituzione di Ordinariati personali.

Questi Ordinariati - uno o più di uno - saranno eretti dalla Congregazione per la Dottrina della Fede all'interno dei confini territoriali di una determinata Conferenza episcopale, dopo aver consultato la Conferenza stessa.

---

<sup>2</sup> Si parla di una ventina di vescovi, un migliaio di preti e centinaia di migliaia di fedeli laici, cfr. *Attraversare il Tevere*, in *Il Regno - Attualità*, 20/2009.

<sup>3</sup> La Costituzione è un documento impegnativo, che segue la *Pastoral Provision* di Giovanni Paolo II del 20 giugno 1980, con la quale si prevedeva che i fedeli provenienti dall'anglicanesimo appartenessero alla diocesi in cui avevano il domicilio.

<sup>4</sup> Annunciate nell'ultimo periodo del preambolo della Costituzione sono norme della Congregazione per la Dottrina della Fede, approvate da Papa Benedetto XVI nell'udienza concessa al Cardinale prefetto, portano come data il 4 novembre 2009.

I testi di questi due documenti sono consultabili in [www.vatican.va/holy\\_father/benedict\\_xvi/apost\\_constitutions/](http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_constitutions/); nonché in [www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfait/document/r](http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfait/document/r).

<sup>5</sup> Si vuole, ancora una volta, respingere la tesi sostenuta negli anni '60 del XIX secolo secondo cui le tre comunioni cristiane, quella romano-cattolica, quella ortodossa e quella anglicana, separate l'una dall'altra, sono tre rami della Chiesa cattolica. La tesi era stata condannata con un Decreto del Santo Uffizio nel 1865.

La sussistenza solo nella Chiesa romano-cattolica della Chiesa di Cristo era stata ribadita nella Dichiarazione *Dominus Jesus*, di carattere strettamente teologico, emanata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, il 6 agosto 2000, ed approvata espressamente da papa Giovanni Paolo II. In essa si legge che "La Chiesa fondata da Cristo [...] sussiste nella Chiesa cattolica" e ancora "La Chiesa di Cristo [...] continua ad esistere pienamente, *solummodo*, nella Chiesa cattolica" (Per un commento critico cfr. E. SIRONI, *Dominus Jesus, Gesù è il Signore*, in *O Odigos - La Guida*, 2001/1, p. 3). Se nel mondo ortodosso greco questa Dichiarazione è stata vista come un documento di chiusura, come un colpo di grazia al dialogo ecumenico (cfr. R. SCOGNAMIGLIO, *Reazioni ortodosse alla "Dominus Jesus"*, in *O Odigos - La Guida*, 2001/1, p. 7-8). Per M. Evdokimov, Professore emerito dell'Università di Parigi, per molti anni delegato russo per l'ecumenismo, esponente del pensiero ortodosso slavo, la *Dichiarazione* mette giustamente in guardia contro un certo relativismo e sincretismo religioso che rende sbiaditi i contorni della Verità, ed è rivolta alle chiese sorte dalla Riforma (cfr. R. SCOGNAMIGLIO, *Reazioni ortodosse alla "Dominus Jesus"* cit., p. 8).



L'Ordinariato una volta costituito è *ipso iure* persona giuridica pubblica ed è assimilato ad una diocesi. Fanno parte dell'ordinariato fedeli laici, chierici e persone di vita consacrata, nelle molteplici forme in cui questa si attua, provenienti dalla comunione anglicana o quanti saranno battezzati nell'ordinariato stesso. Tra le norme particolari si segnalano queste: gli ordinariati sono retti dal diritto universale, da intendersi diritto della chiesa latina, e sono soggetti alla Congregazione per la Dottrina della Fede<sup>6</sup>; l'ordinario è nominato dal Romano Pontefice<sup>7</sup>; altre disposizioni disciplinano l'organizzazione ecclesiale, i rapporti giuridici e la tutela giudiziaria dei diritti. Si ha l'impressione che il coinvolgimento, in modo così pregnante, della Congregazione per la Dottrina della Fede faccia sì che la necessità di tutelare l'ortodossia cattolica nei confronti degli anglicani 'cattolici' sia la preoccupazione prevalente.

Speciali norme, poi, regolano la posizione nella gerarchia cattolica di quanti hanno esercitato un ministero con cura d'anime nella Chiesa anglicana.

## **2 - Gli Ordinariati esistenti, e le altre giurisdizioni personali, i loro caratteri e differenze con quelli per gli Anglicani**

Nella Costituzione si parla di Ordinariati anglicani. Per meglio qualificare giuridicamente questa nuova istituzione occorre confrontarla con altre analoghe, quali:

l'Ordinariato rituale, l'Ordinariato militare, la Prelatura personale, l'Ordine religioso esente, l'Eparchia e l'esarcato apostolico di una chiesa *sui iuris* nei territori della diaspora.

---

<sup>6</sup> L'affidamento di questi Ordinariati alla *Congregazione della Dottrina della Fede*, tale è il termine usato nella Costituzione *Pastor Bonus* di Giovanni Paolo II del 28 giugno 1988, nella traduzione italiana, nel testo edito dalla Tipografia poliglotta vaticana, Città del Vaticano, 1988, all'art. 48 si legge che "Compito proprio della Congregazione della Dottrina della Fede è di promuovere e tutelare la dottrina della fede e i costumi in tutto l'orbe cattolico: è pertanto di sua competenza tutto ciò che in qualunque modo tocca tale materia".

<sup>7</sup> Le *Norme Complementari* prevedono la possibilità che l'Ordinario sia nominato dal Papa su una terna presentata dal Consiglio di Governo dell'Ordinariato stesso. L'art. 2 dice che l'Ordinario è "nominato dal Romano Pontefice *ad nutum Sanctae Sedis*". Forse si vuol dire che il Papa, in certi casi, riconosce una situazione di fatto esistente. Un caso analogo, anche se con connotati diversi avvenne in Polonia nel 1967, quando la Santa Sede riconobbe come amministratori apostolici *ad nutum Sanctae Sedis*, prelati già a capo di diocesi, scelti dal regime comunista, cfr. **G. BARBERINI**, *Stato socialista e chiesa cattolica in Polonia, Storia, politica, diritto*, Bologna, CSEO, 1983, p. 134.



## 2.1 - Gli ordinariati rituali

Con il termine Ordinariato, in diritto canonico, si è indicato, di solito, una circoscrizione ecclesiastica che ingloba tutti i fedeli cattolici orientali dimoranti in uno Stato, indipendentemente dal rito o dalla chiesa di appartenenza; esso è affidato ad un pastore in qualità di ordinario proprio<sup>8</sup>, così è stato istituito nel 1991 un Ordinariato per fedeli orientali polacchi sprovvisti di ordinario del proprio rito, e, sempre nel 1991, un Ordinariato per gli armeni cattolici dell' Europa orientale. Esistono anche Ordinariati per fedeli orientali appartenenti a più riti, in America latina, in Austria, in Francia, in Polonia.

La *ratio* è quella di affidare la cura delle anime di fedeli che non appartengono alla diocesi o alle diocesi latine che insistono sul territorio caratterizzati da proprie tradizioni liturgiche che sono loro precipue e da differenze normative cui sono soggetti. L'esiguità del numero di fedeli, la vastità del territorio dove vivono e anche la pluralità di chiese *sui iuris* di cui si sentono parte fa sì che si sia ritenuto utile salvaguardare almeno in parte la specialità di queste situazioni collettive prevedendo una speciale figura giuridica che assicuri la cura d'anime. Gli Ordinariati di Argentina e del Brasile affidati al vescovo latino della capitale, come unione personale al prelato, rispondono a queste finalità; si tutela la tradizione culturale liturgica, sia pure plurima, si mantiene la loro normativa canonico-orientale con una giurisdizione prettamente personale in un territorio vastissimo appartenente a più circoscrizioni latine.

## 2.2 - Gli ordinariati militari

Nella Costituzione Apostolica *Spirituali Militum Curae* di Giovanni Paolo II, del 21 aprile 1986<sup>9</sup>, si prevedono gli ordinariati militari come "peculiari circoscrizioni ecclesiastiche", giuridicamente assimilati alle diocesi (I, par. 1) retti da un ordinario normalmente insignito della dignità episcopale (II, par. 1); l'equiparazione dell'ordinariato ad una chiesa particolare si evince anche dalla lettera della legge (II, par. 4) che dice espressamente "fra l'Ordinario militare e le altre Chiese particolari deve esserci uno stretto vincolo di comunione [...]"; si prevede anche, a somiglianza di quanto previsto per le diocesi residenziali, la possibilità

---

<sup>8</sup> Tali Ordinariati furono creati già nel 1930, cfr. E. BAURA, *Le attuali riflessioni della canonistica sulle prelature personali*, in *Le prelature personali nella normativa e nella vita della Chiesa*, Padova, Cedam, 2002, p. 20.

<sup>9</sup> Riportata in *La diocesi dei militari*, a cura di E. Vetere, Roma, 1989, p. 61 s.



di incardinare chierici nell'ordinariato (VI, par. 4) ed avere propri fedeli (X), di istituire un consiglio pastorale (IV, par. 5), un proprio seminario (IV, par. 3) ed un tribunale ecclesiastico di 1<sup>a</sup> istanza (XIV). L'Ordinario militare farà parte della Conferenza episcopale dello Stato in cui ha sede l'Ordinariato stesso (III). Gli Ordinari militari hanno una potestà di giurisdizione personale; la Costituzione parla di "circostrizione ecclesiastica", ma la locuzione deve intendersi in senso lato, una giurisdizione ecclesiastica personale nei confronti di militari ed assimilati di un determinato Stato<sup>10</sup>.

Sono fedeli degli ordinariati militari quanti prestano servizio, a diverso titolo nelle Forze Armate, e loro familiari; ma la soggezione all'Ordinariato non esclude l'appartenenza alle chiese locali e loro gerarchie, anzi si prevede una giurisdizione cumulativa con quella del vescovo diocesano<sup>11</sup>.

### 2.3 - Le prelatore personali

Le prelatore personali hanno finalità generiche, anche se speciali<sup>12</sup>. L'appartenenza ad una prelatore personale non comporta il transito dei fedeli da una comunità ad un'altra, non c'è cambio di *status*, le finalità della prelatore si aggiungono a quelle della chiesa locale<sup>13</sup>; il fedele è membro della chiesa locale e al tempo stesso della prelatore personale cui aderisce, proprio perché le finalità da perseguire speciali si aggiungono a quelle generali della chiesa locale.

Le prelatore si distinguono dalle altre giurisdizioni territoriali per il loro carattere di complementarietà rispetto alle altre, logico corollario delle finalità pastorali particolari per le quali la diocesi è inadeguata<sup>14</sup>. Le prelatore anche se hanno una finalità complementare appartengono alla struttura istituzionale della Chiesa<sup>15</sup>.

La differenza con altra struttura personale, quale gli ordinariati militari, è rilevata da Coppola<sup>16</sup> nella differenza dei fini perseguiti, di cui al can. 294 C.I.C., e prima ancora da Cardia per il quale "la prelatore

---

<sup>10</sup> R. COPPOLA, *Dalla Costituzione Apostolica Spirituali Militum Curae allo Statuto dell'Ordinario Militare in Italia, bilancio e prospettive*, in *La diocesi dei militari*, cit., p. 144, qualifica questo ordinariato una Chiesa personale particolare di cui al can. 372 § 2 C.I.C.

<sup>11</sup> Costituzione Apostolica *Spirituali Militum Curae*, art. IV.

<sup>12</sup> S. GHERRO, *Le prelatore personali nel sistema costituzionale canonico (relazione introduttiva)*, in *Le prelatore personali*, cit., p. 9.

<sup>13</sup> S. GHERRO, *Le prelatore*, cit., p. 11.

<sup>14</sup> G. COMOTTI, *Somiglianze*, cit., p. 95.

<sup>15</sup> G. COMOTTI, *Somiglianze*, cit., p. 102.

<sup>16</sup> R. COPPOLA, *Dalla Costituzione*, cit., p. 145.



personale può agire, in effetti, entro confini non predeterminati, anche a livello universale, ma non è ecclesiasticamente equiparabile ad una chiesa locale in quanto in essa e per essa non si realizza e non si esprime quella pienezza di vita comunitaria che è insieme presupposto e carattere delle Chiese particolari<sup>17</sup>.

Le prelatore personali possono essere formate non solo esclusivamente da chierici, ma possono comprendere anche dei laici; se non si parla al can. 296 *C.I.C.* di incorporazione dei laici, bensì di *cooperazione organica* questo non significa che la locuzione usata escluda l'incorporazione; per Baura "l'appartenenza dei laici ad un prelatura non dipenderà solo da eventuali convenzioni [...] ma dalla loro condizione di far parte [...] delle necessità pastorali che sono alla base della prelatura"<sup>18</sup>. Difatti nell'Annuario pontificio figurano accanto ai sacerdoti e ai seminaristi anche dei laici ai sensi del can. 296 *C.I.C.*

Giovanni Paolo II, nell'*Allocuzione* del 17 marzo 2001, ha evidenziato la strutturazione organica della prelatura della Santa Croce intorno alle tre essenziali componenti: prelato, presbiterio, laicato<sup>19</sup>.

L'appartenenza all'Ordinariato non esclude l'appartenenza alle chiese locali e alle loro gerarchie.

#### 2.4 - Gli ordini religiosi esenti

Gli istituti di vita consacrata sono funzionali ai loro specifici fini; essi formano quasi chiese particolari e sono divisioni della chiesa universale fondate non sulla territorialità, ma sulla peculiare finalità, la realizzazione dello stato di perfezione evangelica per i loro membri.

Il *Christifidelis* che pronuncia i tre voti pubblici di povertà, castità e obbedienza, viene incorporato in un istituto religioso, assume lo *status* di persona consacrata, uno *status* ben distinto da quello dei semplici laici e dei chierici. Lo *status* di persona di vita consacrata si aggiunge a quello di semplice laico e a quello clericale<sup>20</sup>. La professione dei consigli evangelici determina esigenze diverse da quelle del laico e del chierico, di qui l'appartenenza ad una struttura gerarchica diversa, quali sono

---

<sup>17</sup> C. CARDIA, *Il governo della Chiesa*, Bologna, il Mulino, 1984, p. 159.

<sup>18</sup> E. BAURA, *op. cit.*, p. 39.

<sup>19</sup> G. COMOTTI, *Somiglianze*, cit., p. 92. In aggiunta va detto che la prelatura della Santa Croce può costituire presbiteri solo se scelti tra i laici incorporati nella prelatura stessa, p. 93.

<sup>20</sup> Sul rapporto tra queste tre condizioni giuridiche base cfr. V. PARLATO, *Status*, II) *Diritto canonico*, in *Enciclopedia giuridica*, XXX, Roma 1993, n. 3.1, p. 3 dell'estratto.



appunto di ordini religiosi, con propri pastori istituiti per una finalità distinta dalla *salus aeterna animarum* cui sono tenuti i fedeli<sup>21</sup>.

A finalità diverse – *salus animarum* e perfezione evangelica - corrispondono istituzioni diverse con gerarchie proprie e potestà distinte; negli ordini esenti i superiori maggiori godono sia della potestà di giurisdizione, come *ordinari loci*, sia della potestà dominativa come capi di istituti religiosi<sup>22</sup>.

I fedeli appartenenti ad un Ordine religioso esente non sono più membri della chiesa locale e soggetti alla gerarchia secolare, anche se si prevede una proficua collaborazione<sup>23</sup>.

## 2.5 - Le eparchie ed gli esarcati apostolici di una chiesa *sui iuris* nei territori della diaspora

Occorre premettere che ciascuna chiesa orientale è portatrice di un proprio rito che si sostanzia in un bagaglio di cultura, di tradizione, di aspetti etnici, di liturgia, di normativa, anche secolare, che le individua, differenziandole le une dalle altre. Così si può affermare che le chiese *sui iuris* sono la realizzazione istituzionalizzata di un particolare rito che appartiene una delle cinque tradizioni rituali orientali: quella alessandrina, quella antiochena o siriano-occidentale, quella bizantina, quella armena, quella siriano-orientale o caldea. Questa realizzazione istituzionalizzata di un rito si può verificare in più forme: patriarcato, arcivescovato maggiore, metropoli, altra chiesa *sui iuris*<sup>24</sup>.

Il raffronto non può essere fatto con i patriarcati, né con gli arcivescovati maggiori, né con le metropoli, ma solo con le 'altre chiese *sui iuris*', giacché non è prevista forma alcuna di aggregazione degli Ordinariati 'anglicani'.

Le 'altre chiese *sui iuris*' possono essere sia l'unica espressione di un rito, sia una porzione di fedeli nei territori della diaspora (Paesi occidentali e Americhe e Oceania), appartenenti ad un rito che ha la sua realizzazione istituzionale (patriarcato, arcivescovato maggiore, metropoli) in Oriente, queste comunità etnico-religiose hanno mantenuto la loro specificità e il loro legame con la nazione d'origine; esse vivono secondo il diritto canonico orientale. Dette chiese hanno la caratteristica, quindi, di essere chiese personali, chiese dei cattolici

---

<sup>21</sup> V. PARLATO, *Status, II) Diritto canonico*, cit., n. 3.4, p. 4 dell'estratto.

<sup>22</sup> V. PARLATO, *La professione religiosa*, Milano, Giuffrè, 1979, p. 156.

<sup>23</sup> Cfr. canoni 591 e 593 C.I.C.

<sup>24</sup> Quattro di queste chiese, quella italo-albanese, quella bizantino-greca, quella bizantino-russa e quella bizantino-ungherese si compongono di più di una circoscrizione ecclesiastica, *Annuario Pontificio 2007*.



appartenenti a singoli riti orientali, come ad esempio del primo caso, la chiesa italo-albanese in Italia<sup>25</sup>, del secondo l'eparchia di *Saint Tomas a Detroit* (rito caldeo), l'eparchia *Our Ledy of Leibanon a Brooklin* (rito maronita), la chiesa rutena negli U.S.A. è anomala perché costituita in metropoli con eparchie suffraganee<sup>26</sup>.

Tali chiese si presentano come eparchie (diocesi residenziali) ed esarcati apostolici<sup>27</sup>. Tali strutture, anche se piccole, in linea di principio, non dovrebbero dipendere dall'organizzazione gerarchica territoriale della chiesa latina, o d'altra chiesa orientale, e quindi dovrebbero essere immediatamente soggette alla Santa Sede; ma non è sempre così<sup>28</sup>.

Le Chiese che rientrano in questa tipologia - 'altre chiese *sui iuris*' - non possiedono alcuna struttura collegiale, ma prevedono l'intervento della Sede Apostolica, cui direttamente dipendono, per l'emanazione del diritto particolare, ed è su espressa delega pontificia che il gerarca può esercitare alcuni diritti e doveri metropolitani *ex* canone 159, numeri 3-8, C.C.E.O.

Il potere del gerarca deve essere considerato come *potestas ordinaria propria, vicaria Romani Pontificis*, ed in alcuni casi come potestà delegata dal Papa, can. 175 C.C.E.O. Le competenze del gerarca vengono descritte al can 176 C.C.E.O.; "quindi, a meno che non sia espressamente stabilito diversamente, la potestà superiore di questo gerarca si estende su tutte le questioni che il diritto comune (e cioè soprattutto il

---

<sup>25</sup> Le due eparchie italo albanesi (presenti in Italia) che hanno comune il rito liturgico, ma non sono una sola chiesa *sui iuris*, in quanto manca del riconoscimento espresso o tacito da parte della Santa Sede.

<sup>26</sup> Costituita in metropoli negli USA ed in un'eparchia in Ucraina.

<sup>27</sup> Gli esarcati apostolici, assimilabili ai vicariati apostolici, sono eretti mediante costituzione apostolica dal Romano pontefice e riguardano sempre fedeli appartenenti ad una concreta chiesa orientale. L'esarcato è affidato ad un Esarca in qualità di gerarca proprio. La costituzione apostolica determina la natura della potestà del Gerarca, cfr. V. PARLATO, *Concetto e status di Ecclesia sui iuris, rito, struttura ecclesiale, pluralità di tipologie*, in Nicolaus, *Rivista di Teologia ecumenico-patristica*, 2, 2008, p. 154.

<sup>28</sup> Cfr. P. SZABÓ, *Osservazioni intorno allo stato giuridico della chiesa greco-cattolica d'Ungheria, Figure codiciali e particolarità locali*, in *Folia Canonica*, 2001, p. 106 s., il quale rileva che nonostante il prescritto del can 175 C.C.E.O. l'eparchia di Hajdúdorog, anche con il riordino delle sedi episcopali magiare, sia considerata suffraganea della provincia ecclesiastica latina di Esztergom-Budapest (mentre l'esarcato apostolico di Miskolc, sempre di rito bizantino-ungherese, è rimasto immediatamente soggetto alla Santa Sede); la stessa condizione giuridica vale per l'esarcato apostolico di Križevci, rito bizantino-serbo, suffraganeo della metropoli latina di Zagabria. Rileva giustamente Szabó che la qualifica di *cetera Ecclesia sui iuris* debba essere riservata solo a quelle strutture ecclesiali che siano almeno una eparchia o un esarcato apostolico: P. SZABÓ, *Osservazioni intorno allo stato giuridico*, cit. p. 99.



C.C.E.O. stesso) rimanda al diritto particolare o alla suprema autorità amministrativa della Chiesa sui iuris. Per la validità di qualsiasi atto di governo superiore è necessario il previo consenso della Sede Apostolica"<sup>29</sup>.

La giustificazione della loro esistenza è data, quindi, dal rito professato e dall'essere chiese legate ad un gruppo etnico-religioso del Medio Oriente. Di qui la giurisdizione personale ed esclusiva che le caratterizza; giurisdizione esercitabile in un territorio amplissimo, ma ben individuato.

### 3 - Caratteri specifici: i fedeli e la giurisdizione

I fedeli che appartengono all'Ordinariato sono coloro che decidono di abbandonare la chiesa anglicana ed entrare in quella cattolica tramite la professione di fede e i loro discendenti. L'Ordinariato è quindi composto da particolari fedeli, già anglicani o potenzialmente anglicani, discendenti degli anglicani passati al cattolicesimo, e non altri. In questo è una struttura ecclesiale chiusa e circoscritta. Nulla vieta che singoli fedeli anglicani si convertano al cattolicesimo ed entrino in una chiesa locale, sia di diritto latino o orientale, senza legami con la precedente tradizione anglicana. Quanti optano per l'adesione ad un Ordinariato sono soggetti unicamente a quella struttura gerarchica.

Circa la natura della *sacra potestas* dell'ordinario, esclusiva o concorrente il punto V precisa che questa *potestas*, sia di foro esterno che di foro interno, è *ordinaria* cioè connessa all'ufficio e conferita dal Romano Pontefice; è una potestà *vicaria* esercitata in nome del Romano Pontefice che ne è il titolare; è una potestà *personale* in quanto esercitata sui fedeli dell'Ordinariato; non è una potestà esclusiva dell'ordinario, ma è esercitata in modo congiunto con la potestà del vescovo diocesano locale, secondo quanto previsto da norme complementari, dal che si può dedurre che sia una potestà di giurisdizione *concorrente*.

Per un inquadramento di questa potestà nell'ambito delle potestà elaborate dalla tradizionale dottrina canonista si può, per certi aspetti, assimilarla a quella di certi prelati<sup>30</sup>.

È una potestà che trae origine dal primato pontificio; è una potestà ordinaria in quanto prevista da una norma, la citata Costituzione Apostolica, connessa in modo stabile ad un ufficio, quello di Ordinario; è una potestà vicaria del Papa, ma *sine identitate personae*

<sup>29</sup> P. SZABÓ, *Osservazioni intorno allo stato giuridico*, cit. p. 105.

<sup>30</sup> Per questa potestà rimando a S. M. RAGAZZINI, *La potestà nella Chiesa, Quadro storico-giuridico del diritto costituzionale canonico*, Roma, Desclée, 1963, p. 57 s. e bibl. ivi citata.



*iuridicae cum Romano Pontifice*, ossia hanno piena indipendenza quanto all'esercizio della potestà stessa, per cui è sempre ammesso il ricorso contro le loro decisioni e non cessa durante la 'sede vacante' pontificia; è, inoltre, una potestà quasi-episcopale; essa si esercita su un determinato ceto di persone, in un dato territorio, che in astratto ha come pastore proprio il Papa di Roma, ma, in concreto, ha invece come pastore l'ordinario 'di rito anglicano'; infine è una potestà di giurisdizione concorrente con quella dell'Ordinario *loci*.

#### 4 - Rito o solo liturgia

Il punto II della Costituzione Apostolica recita: "L'Ordinariato Personale è retto dalle norme del diritto universale e dalla presente Costituzione Apostolica ed è soggetto alla Congregazione per la Dottrina della Fede e agli altri Dicasteri della Curia Romana secondo le loro competenze. Per esso valgono anche le suddette *Norme Complementari* ed altre eventuali norme specifiche date per ciascun Ordinariato".

Al punto III si dice: "Senza escludere le celebrazioni liturgiche secondo il Rito Romano, l'Ordinariato ha facoltà di celebrare l'Eucaristia e gli altri Sacramenti, la Liturgia delle Ore e le altre azioni liturgiche secondo i libri liturgici propri della tradizione anglicana approvati dalla Santa Sede, in modo da mantenere all'interno della Chiesa Cattolica le tradizioni spirituali e pastorali della Comunione Anglicana".

Da un lato si valutano positivamente le tradizioni spirituali e pastorali della Chiesa d'Inghilterra, dall'altro si chiarisce che questi ordinariati sono retti dalle norme del diritto universale<sup>31</sup> e da norme specifiche che non hanno riferimento al vigente diritto della comunione anglicana, se non come causa di deroghe alla disciplina generale come norme transitorie. Tale si presenta quanto scritto al punto VI §2, "[L'Ordinario] Potrà rivolgere petizione al Romano Pontefice, in deroga al can. 277, §1 [C.I.C.] di ammettere caso per caso all'Ordine Sacro del presbiterato anche uomini coniugati, secondo criteri oggettivi approvati dalla Santa Sede".

---

<sup>31</sup> Da intendersi il diritto canonico della chiesa latina, cui si fa espresso riferimento al punto VI, §2 a proposito del celibato clericale; l'ammissione all'*ordo sacer* di uomini sposati sarà una deroga alla norma generale, possibile per i sacerdoti, mai per i vescovi; nessun riferimento alla normativa sulla possibilità di clero coniugato previsto dal diritto canonico orientale.



Quanto alla stessa liturgia si prevede l'accanto al Rito Romano anche quello anglicano, ma secondo libri liturgici approvati dalla Santa Sede.

La stessa istituzione e soggezione, in via principale, di questi Ordinariati da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede e non dalle congregazioni dei Vescovi, o per l'Evangelizzazione dei Popoli<sup>32</sup>, denota una particolare precauzione a tutela dell'ortodossia cattolica non solo per quanto riguarda la Fede, ma anche il culto.

Se per *rito* si intende una realtà etnico-culturale-liturgica con propria normazione che si rifà alla loro tradizionale struttura, dobbiamo ritenere che i gruppi anglicani che entrano nella Chiesa romano-cattolica non costituiscano una realtà etnico-culturale-liturgico-disciplinare, così come solo le chiese orientali *sui iuris*<sup>33</sup>. Ne segue che specialità attiene unicamente alla facoltà di mantenere "all'interno della Chiesa Cattolica le tradizioni spirituali e pastorali della Comunione Anglicana" senza escludere le celebrazioni liturgiche secondo il Rito Romano.

Credo che per questi Ordinariati si debba parlare di strutture gerarchiche personali per fedeli provenienti dalla comunione anglicana, e loro discendenti, cui è dato un gerarca proprio e si consente l'uso facoltativo di loro liturgie tradizionali approvate da Roma; Ordinariati comunque soggetti al diritto canonico latino e norme specifiche, sia pure con qualche accorgimento e deroga a fini di ecumenismo.

Possiamo citare il *Consiglio di Governo* (art. 12 delle *Norme complementari*), organo collegiale di tradizione anglicana<sup>34</sup>, il quale, oltre alle competenze previste dal C.I.C. per i Consigli Presbiterali e i Collegi dei Consultori, di cui appare come sostitutivo, ne detiene altre: dà il consenso su: ammissione agli ordini sacri, erezione o soppressione di parrocchie o case di formazione, approvazione di programmi formativi; ha voto deliberativo circa la formazione della terna sulla quale la Santa Sede sceglie l'Ordinario, circa la modifica della normativa e la redazioni di Statuti per il Consiglio pastorale e il Regolamento delle case di formazione.

A questa si può aggiungere la specificità della formazione del clero che, in piena armonia con la tradizione cattolica, salvaguardi gli aspetti del patrimonio anglicano di particolare valore (art. 10 delle

---

<sup>32</sup> Alla congregazione per la Dottrina della Fede deve fare la relazione quinquennale "in rapporto anche con la Congregazioni dei Vescovi e la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli", punto X.

<sup>33</sup> Rimando al mio saggio **V. PARLATO**, *Concetto e status di Ecclesia sui iuris*, cit., p. 131-156.

<sup>34</sup> **S. FERRARI**, *Diritto della Chiesa*, cit, p. 10-11 dell'estratto.



*Norme complementari*). Questa speciale formazione è riservata ai fedeli delle parrocchie dell'Ordinariato e a coloro che provengono dall'Anglicanesimo dopo aver ristabilito la piena comunione con Roma.

Quanto previsto vuole essere certamente una valorizzazione e tutela della tradizione anglicana, nei limiti consentiti dall'ecclesiologia cattolica e dai principi generali del diritto canonico.

Tutto questo fa ritenere che gli Ordinariati di rito anglicano non siano equiparabili alle eparchie o agli esarcati apostolici di rito orientale nei territori della diaspora, chiese che mantengono il diritto canonico orientale comune e la normativa specifica, la loro tradizione culturale e liturgica e che si presentano come parti di chiese orientali, alcune in comunione con la sede romana e altre prive di questa comunione.

## **5 - Cooperazione e coordinazione con l'episcopato locale**

La Costituzione parla di potestà "*esercitata in modo congiunto* con quella del Vescovo diocesano locale nei casi previsti dalle Norme Complementari" punto 5, Il comma.

Il punto VI, §5, prevede che i presbiteri incardinati in un Ordinariato debbano "anche coltivare un vincolo di unità con il presbitero della Diocesi nel cui territorio svolgono il loro ministero; essi dovranno favorire iniziative e attività pastorali e caritative congiunte, che potranno essere oggetto di convenzioni stipulate tra l'Ordinario e il Vescovo diocesano locale".

Molti articoli delle *Norme complementari* sottolineano la necessità di una stretta collaborazione e cooperazione con le chiese locali, a tutti li livelli.

I candidati al sacerdozio saranno formati nei locali seminari latini, potranno essere previsti speciali programmi di studio per tener conto del patrimonio spirituale anglicano; si prevede anche la possibilità di istituti di formazione 'anglicani', "ma connessi con già esistenti facoltà di teologia cattoliche" . Analoghe disposizioni riguardano anche soluzione delle cause giudiziali.

Nelle *Norme Complementari*, art. 2, si stabilisce che "l'Ordinario è membro della rispettiva Conferenza Episcopale" e che deve mantenere stretti rapporti con il vescovo diocesano del luogo.

## **6 - Norme transitorie dettate da spirito ecumenico**

### **- Adesione**



Le disposizioni riguardano situazioni contingenti: l'adesione agli ordinariati 'anglicani' da parte di singoli fedeli e di collettività religiose, la professione di fede, lo *status* di coloro che nella Comunione anglicana hanno esercitato il ministero di diaconi, di presbiteri e di vescovi.

La Costituzione si rivolge a fedeli che *uti singuli* o *uti universi* decidono di entrare nella piena comunione con la Santa Sede. Non soli i fedeli, ma anche gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, possono entrare nell'Ordinariato personale 'anglicano' con richiesta scritta. Si richiede in sostanza una manifestazione di volontà certificata. Quello che suscita perplessità è il riferimento a tipologie e denominazioni 'religiose' proprie della chiesa cattolica latina previste nell'ultimo C.I.C. Probabilmente con queste denominazioni si sono voluti ricomprendere comunità religiose assimilabili a queste.

#### - Fede

Quanto alla fede professata nelle *Norme complementari*, art. 5, §1, si afferma la necessità della *Professione di fede* per l'iscrizione nell'apposito registro dell'Ordinariato.

Questa norma più precisa meglio esprime quanto detto al punto I, §5 della Costituzione Apostolica, "Il *Catechismo della Chiesa Cattolica* è l'espressione autentica della fede cattolica professata dai membri dell'Ordinariato", che più che un principio giuridico indica una direttiva pastorale; la fede richiesta per gli anglicani membri degli Ordinariati deve essere quella esposta nel *Catechismo della Chiesa Cattolica*.

Invero il Catechismo del 1993 è un compendio di principi fideisti e morali professati dalla Chiesa Cattolica sia ricavati dalla Sacra Scrittura, sia da formulazioni dogmatiche di Concili ecumenici o di atti di differente valore del magistero pontificio, sia dalla dottrina, per cui il testo in oggetto non costituisce e non può costituire nel insieme il *Depositum fidei* della Chiesa romano-cattolica. Papa Giovanni Paolo II nella Costituzione *Fidei Depositum* con cui ha promulgato il Catechismo scrive: "Il 'Catechismo della Chiesa Cattolica' [...] è un'esposizione della fede della Chiesa e della dottrina cattolica [...] Io lo riconosco come strumento valido e legittimo della comunione ecclesiale e come una norma sicura per l'insegnamento della fede".

#### - Validità dei sacramenti celebrati



Dal combinato disposto dei punti della Costituzione Apostolica e dall'articolo 11 delle Norme Complementari risulta che le ordinazioni anglicane sono nulle e quindi tutti i sacramenti per la cui amministrazione si richiede come ministro un soggetto ordinato *in sacris* sono nulli.

Quanto al matrimonio va ricordato che gli anglicani, come tutti gli acattolici battezzati, non sono tenuti alla forma di celebrazione cattolica; il loro matrimonio è valido se sono rispettati i requisiti di diritto divino attinenti alla diversità di sesso, di parentela, allo stato libero di entrambi i nubenti; qualora i fedeli vogliano far dichiarare nullo un matrimonio contratto quando appartenevano alla Comunione anglicana, dovranno rivolgersi ai tribunali cattolici<sup>35</sup>.

#### - Accesso agli ordini sacri

Al fine di favorire l'adesione non solo di singoli, ma di gruppi strutturati, al cattolicesimo è stata prevista anche la possibilità che i fedeli possano conservare i loro pastori; così vengono considerati candidati alla ricezione degli ordini sacri i diaconi, i presbiteri e i vescovi, tali nella chiesa anglicana, ammettendo al presbiterato, non all'episcopato, anche persone coniugate.

L'art. 11, §1 delle *Norme complementari* recita: "un Vescovo già anglicano e coniugato è eleggibile ad essere nominato Ordinario. In tal caso è ordinato presbitero nella Chiesa cattolica ed esercita nell'Ordinariato il ministero pastorale e sacramentale con piena autorità giurisdizionale"<sup>36</sup>. Questo è un *escamotage* per consentire ad un vescovo anglicano di continuare ad essere a capo del proprio gregge nella chiesa romano-cattolica, pur solo come presbitero, ma in possesso della

---

<sup>35</sup> Un problema che si pone è se un matrimonio 'anglicano' dichiarato nullo da un tribunale anglicano, o da un tribunale civile, per un vizio o impedimento di diritto divino naturale, pubblico e notorio, possa essere riconosciuto come nullo? Il numero 47 del *Decreto generale sul matrimonio canonico* della Conferenza Episcopale Italiana non riconosce la nullità dichiarata da autorità religiose non cattoliche anche nei confronti dei loro sudditi (cfr. **G. BONI**, *La rilevanza del diritto secolare nella disciplina del matrimonio canonico*, Milano, Giuffrè, 2000, p. 152, nota 128); occorrerebbe pertanto ottenere lo stato libero da una successiva dichiarazione di nullità da parte dei tribunali cattolici.

<sup>36</sup> Un recente saggio di **S. TROIANOS**, *Le célibat épiscopal dans la 'civitas augescens'*, in *Roman Law as Formative of Modern Legal System, Studies in Honour of W. Liteski*, II, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2003, p. 185 s., mette in evidenza che nei primi secoli c'erano vescovi sposati, che la norma sul celibato episcopale trova applicazione con la legislazione giustiniana, e che da allora le consorti di soggetti ordinati vescovi dovevano entrare in monastero.



potestà di giurisdizione quasi-episcopale come avviene per tutti quei prelati che senza essere vescovi reggono porzioni del popolo di Dio, con potestà *ordinaria vicaria Romani Pontificis*.

Ai sensi dell'art. 6, §2 delle *Norme complementari* tutti coloro che si trovano in situazioni matrimoniali irregolari non possono essere ammessi agli ordini sacri; quanti, invece, ordinati nella Chiesa cattolica, abbiano aderito alla Comunione anglicana e poi siano ritornati alla cattolicità non possono esercitare il ministero sacro relativo all'ordine ricevuto. Sono due situazioni differenti, anche se trattate in un medesimo comma, i primi avendo contratto un matrimonio contrario ai principi del diritto divino o a norme inderogabili non possono ricevere gli ordini sacri e quindi hanno lo stato laicale; gli altri, ordinati validamente, ma poi usciti dalla *Ecclesia* se vi ritornano hanno come pena la sospensione *a divinis*, sospensione del resto prevista dal combinato disposto dei canoni 1336 e 1364 C.I.C. per i chierici che abbandonano la Chiesa cattolica.

Tra le norme finalizzate a salvaguardare prerogative personali dei vescovi anglicani si prevede (art. 11 delle *Norme complementari*) che essi possano assistere l'Ordinario nell'amministrazione dell'Ordinariato (§ 2); che possano partecipare ad incontri della Conferenza episcopale del territorio come un vescovo emerito (§ 3); che infine anche se non ordinato vescovo nella Chiesa cattolica possa ottenere il permesso ad usare le insegne episcopali (§ 4), penso quelle della Comunione anglicana.

## **7 - Situazioni individuali e situazioni collettive; interessi di gruppo e interessi di serie**

La Costituzione *Anglicanorum Coetibus* si apre nel preambolo con l'affermazione che "In questi ultimi tempi lo Spirito Santo ha spinto gruppi anglicani a chiedere più volte ed insistentemente di essere ricevuti, anche corporativamente nella piena comunione cattolica e questa Sede Apostolica ha benevolmente accolto questa loro richiesta", di qui le norme per la realizzazione di questo desiderio.

In primo luogo va sottolineato che la Chiesa non attua né un proselitismo individuale, né tenta di portare nella comunione cattolica gruppi di fedeli con un accordo di vertice con alcuni gerarchi anglicani,



come avveniva nei secoli passati nei confronti di chiese orientali ortodosse o pre-calcedoniane<sup>37</sup>.

Nei confronti degli anglicani la Santa Sede predispone un progetto perché non solo singoli, ma gruppi di fedeli possano entrare nella piena comunione cattolica; anzi direi che questa seconda finalità è prevalente.

Dall'esame complessivo della normativa si evince che la Santa Sede configura il passaggio al cattolicesimo di parrocchie e addirittura di diocesi anglicane con i loro pastori.

A questo fine non potendosi accettare organizzazioni ecclesiali, anche personali, i cui vescovi siano sposati prevede la possibilità che gli Ordinariati siano retti da presbiteri, prelati muniti della giurisdizione quasi-episcopale, come lo sono abati e prelati territoriali. Non solo ma con lo scrivere che alcuni ordinari possano essere tali *ad nutum Sanctae Sedis* si vuol dire che lo stesso prelato che, come vescovo anglicano reggeva quel gruppo di fedeli, potrà continuare ad esserlo nella chiesa cattolica; come vescovo se non sposato, come presbitero se sposato.

Quello su cui Roma non transige è il disconoscimento delle ordinazioni anglicane tenendo ferma la posizione tradizionale che le considera nulle per difetto di forma<sup>38</sup>.

La Santa Sede prende in considerazione non solo, quindi, interessi individuali alla conversione al cattolicesimo, ma anche quello di gruppi giuridicamente strutturati; interessi collettivi che come tali hanno una speciale rilevanza, meritano una speciale attenzione e garanzia.

Non siamo dinanzi, infine, alla tutela di interessi di gruppo, ma alla salvaguardia di interessi di serie<sup>39</sup>; cioè non alla presentazione di una soluzione giuridica soddisfacente nei riguardi di un gruppo ben individuato di fedeli, ma ad una serie aperta di potenziali usufruttori di questo nuovo istituto dell'Ordinariato personale 'anglicano' volto a soddisfare le possibili e plurime situazioni di fatto esistenti oggi ed in futuro.

---

<sup>37</sup> Si veda G. A. COUSSA, *Epitome praelectionum de iure ecclesiastico orientali*, I, Grottaferrata, 1948; *Oriente cattolico, Cenni storici e statistiche*, Città del Vaticano, 1962.

<sup>38</sup> Cfr. Lettera apostolica di Leone XIII *Apostolicae Curae* del 13.IX.1896.

<sup>39</sup> Cfr. S. LARICCIA, *La rappresentanza degli interessi religiosi*, Milano, Giuffrè, 1967, p. 15 ss.